



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA  
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

**VISTA:** l'istanza assunta a protocollo n.127, in data 02/01/2024, dell'Associazione remiera Gruppo Sportivo Voga Veneta Mestre A.s.d., con cui ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in Bacino San Marco nel Comune di Venezia, in occasione della manifestazione remiera denominata "*Prima Vogada dell'Anno*", in programma domenica 14 gennaio 2024;

**RITENUTO:** opportuno disciplinare la navigazione in Bacino San Marco interessato dal transito delle unità partecipanti alla manifestazione, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e salvaguardare l'incolumità pubblica;

**VISTO:** il "*Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm./i.;

**VISTI:** gli articoli 17, 24, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**RENDE NOTO**

che domenica **14 gennaio 2024**, con partenza alle ore 09:45 nei pressi di Santa Chiara e arrivo alle ore 10:30 nei pressi dell'approdo I.P.A.V., sito nel retro Giudecca, transitando per il Canale Grande, Punta della Dogana e **Bacino San Marco** nel Comune di Venezia, si svolgerà una manifestazione remiera denominata "*Prima Vogada dell'Anno*", lungo il percorso meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, con la partecipazione di circa n.30 (trenta) imbarcazioni.

**ORDINA**

**Articolo 1**

(Disciplina della navigazione)

Durante il transito delle imbarcazioni partecipanti alla manifestazione di cui al "rende noto", il tratto del Bacino di San Marco compreso tra Punta della Dogana e l'Isola Maggiore di San Giorgio, per un'ampiezza di metri 30 (trenta), meglio evidenziata in "rosso" nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, è interdetto alla navigazione a tutte le unità navali, comprese quelle del servizio pubblico di linea.

Il divieto di cui al precedente comma non si applica alle imbarcazioni partecipanti alla manifestazione, a quelle dell'Ente organizzatore, della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia e di Soccorso.

Nel medesimo arco temporale e, comunque, sino all'avvenuto transito di tutte le imbarcazioni della manifestazione, le unità in navigazione nel Bacino San Marco e nel Canale della Giudecca dovranno mantenersi a distanza di sicurezza dal tratto di bacino

interessato dalla manifestazione stessa, limitando la velocità al minimo necessario per la conduzione, senza interferire con il regolare svolgimento della stessa.

In caso di condizioni meteorologiche avverse tali da non consentire il regolare svolgimento della manifestazione, a giudizio del responsabile dell'Ente organizzatore, la manifestazione remiera dovrà essere sospesa.

## **Articolo 2**

*(Prescrizioni per l'Ente organizzatore)*

L'Ente organizzatore della manifestazione di che trattasi dovrà osservare le seguenti condizioni/prescrizioni:

- accertare prima dell'inizio della manifestazione la sussistenza e la permanenza delle condizioni di sicurezza e prendere visione e/o conoscenza degli "Avvisi di Pericolosità", "Avvisi ai Naviganti", e dei "Bollettini Meteo";
- comunicare telefonicamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (0412405745), con almeno 1h di anticipo, il numero di imbarcazioni partecipanti alla manifestazione;
- predisporre e mantenere un adeguato servizio di assistenza a mezzo di imbarcazioni;
- prestare particolare attenzione ad eventuali unità navali in transito che dovessero pericolosamente avvicinarsi alle imbarcazioni in gara, provvedendo a comunicare via radio con le stesse e/o, se del caso, ad emettere appositi segnali ottico-acustici per attirarne l'attenzione ed invitarle ad allontanarsi;
- adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo la diligenza richiesta dall'ordinaria perizia marinaresca.

## **Articolo 3**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possano derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE**  
**CA (CP) Filippo MARINI**  
*firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs.*  
*n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*

**PERCORSO "PRIMA VOGADA DELL'ANNO" – DOMENICA 14 GENNAIO 2024**

